

Bruxelles, 15 ottobre 2018
(OR. en)

13166/18

ECOFIN 922
UEM 304

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Marjut SANTONI, segretario generale della Banca europea per gli investimenti
Data:	11 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Modifica dello statuto della BEI - Richiesta di avviare la procedura di cui all'articolo 308
----------	--

Si allega per le delegazioni la richiesta, presentata dalla BEI al Consiglio, di modifica dello statuto della BEI sulla base della procedura legislativa speciale di cui all'articolo 308 del TFUE.

VISTO l'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale la Banca europea per gli investimenti può richiedere al Consiglio di modificare lo Statuto mediante procedura legislativa speciale;

CONSIDERANDO che il recesso del Regno Unito dall'UE a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea è previsto per il 30 marzo 2019;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti sono gli Stati membri;

CONSIDERANDO che il recesso dall'Unione europea comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della Banca europea per gli investimenti e quindi del diritto di designare i membri titolari e sostituti del Consiglio di amministrazione, nonché la fine della partecipazione al capitale sottoscritto della Banca stessa e del mandato dei membri titolari e sostituti del Consiglio di amministrazione designati appunto dal Regno Unito;

CONSIDERANDO che, per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento delle sottoscrizioni da parte dei restanti Stati membri;

CONSIDERANDO che è opportuno combinare l'aumento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri con un ulteriore rafforzamento della *governance* della Banca;

CONSIDERANDO che le funzioni del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere potenziate attraverso la possibilità di designare ulteriori membri sostituti e che sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei membri sostituti del Consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, che consenta loro di offrire un maggior contributo al processo decisionale del Consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento;

CONSIDERANDO che il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul Piano di attività della Banca, la nomina di membri del Comitato direttivo e l'approvazione del Regolamento interno;

CONSIDERANDO che Banca dovrebbe adottare - così come previsto dalle migliori pratiche bancarie - ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle "tre linee di difesa" a tutti i pertinenti livelli interni, compreso nel Comitato direttivo;

CONSIDERANDO che, conformemente alle attese degli Stati membri, i volumi di finanziamento dovrebbero mantenersi a livelli sostenibili e che occorre sviluppare maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti;

CONSIDERANDO che la funzione del Comitato di verifica deve essere rafforzata - assicurando che nel Comitato vi siano membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza - occorre esplorare il processo di selezione dei membri del Comitato di verifica in modo da garantire, ad esempio, che tra di essi figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro;

CONSIDERANDO che alcuni dei citati cambiamenti comportano una modifica dello Statuto della Banca europea per gli investimenti;

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI HA DECISO DI PRESENTARE AL CONSIGLIO LA SEGUENTE RICHIESTA A NORMA DELL'ARTICOLO 308 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA:

Con il presente documento la Banca europea per gli investimenti richiede al Consiglio, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di modificare come segue il Protocollo n. 5 sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti

provvedendo a che le modifiche entrino in vigore immediatamente alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

(a) Dall'elenco successivo alla prima frase è depennata la seguente linea:

"Regno Unito 39 195 022 000"

(b) In assenza di una decisione di aumento del capitale della Banca che entri in vigore prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea o immediatamente alla data dello stesso, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il capitale della Banca è di 204 089 132 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:"

(2) L'articolo 7, paragrafo 3, lettera h) è sostituito dal seguente:

"h) approva, a maggioranza qualificata, il Regolamento interno della Banca."

(3) L'articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:

Alla fine del primo comma è inserita la seguente frase:

"Decide, a maggioranza qualificata, in merito al Piano di attività della Banca."

(4) L'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:

(a) La prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il Consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di sostituti designati secondo le disposizioni del presente articolo."

(b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
- tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
- quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
- sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
- nove sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

- un sostituto designato dalla Commissione."

(5) All'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le parole "a maggioranza qualificata" sono inserite dopo "il Consiglio dei governatori" e dopo "il Consiglio di amministrazione".